

Codice A1820C

D.D. 25 luglio 2025, n. 1456

BICB8-2025 - N 1458 - LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA - Autorizzazione idraulica e concessione breve per interventi di ripristino funzionale dell'opera di presa sul Rio Poala nei comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI)



ATTO DD 1456/A1820C/2025

DEL 25/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB8-2025 – N 1458 – LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA – Autorizzazione idraulica e concessione breve per interventi di ripristino funzionale dell'opera di presa sul Rio Poala nei comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI)

Vista l'istanza presentata dal Sig. Ferdinando BOTTO POALA in qualità di Legale rappresentante della Società LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA, con sede legale in Valdilana (BI) – cap 13835, Via Bartolomeo Sella 166 – P.Iva n. 00350060026, registrata al nostro protocollo in data 28 maggio 2025 al n. 24323/A1820C, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione breve per interventi di ripristino funzionale dell'opera di presa sul Rio Poala nei comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI);

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 27052/A1820C del 17 giugno 2025, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 15 giorni, senza sospendere i tempi del procedimento.

La Società LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA ha prodotto quanto richiesto in data 14 luglio 2025 con note prot. n. 31235/A1820C e n. 31253/A1820C .

La comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento 10/R mediante pubblico avviso all'albo pretorio digitale del Comune di Valdilana (BI) e all'albo pretorio digitale del Comune di Veglio (BI) dal 17 giugno al 2 luglio 2025;

All'istanza è allegata la documentazione tecnica predisposta dall'Ing. Nicola Carrera, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella;

L'istanza di occupazione temporanea di aree demaniali afferenti l'alveo del Rio Poala, è richiesta per il ripristino funzionale dell'opera di presa dal Rio Poala;

Dato atto che il richiedente ha provveduto, in data 27 maggio 2025, al pagamento delle spese istruttorie;

preso atto che le aree demaniali interessate verranno occupate per un periodo inferiore a 15 giorni, come da comunicazione a mezzo PEC dell'Ing. Nicola Carrera registrata al nostro protocollo in data 14 luglio 2025 al n. 31253/A1820C;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Rio Poala" è necessario procedere al rilascio della relativa autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

la Provincia di Biella con nota prot. n. 13786 del 2 luglio 2025, registrata al prot. di questo settore con n. 29670/A1820C in medesima data, ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni e raccomandazioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);

In data 24 luglio 2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;

- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";
- legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA, con sede legale in Valdilana (BI) – cap 13835, Via Bartolomeo Sella 166 – P.Iva n. 00350060026, all'utilizzo temporaneo delle aree demaniali per interventi di ripristino funzionale dell'opera di presa sul Rio Poala nei comuni di Veglio (BI) e Valdilana (BI) , secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. i lavori devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale movimentato dagli scavi in alveo a monte della traversa, dovrà essere riposizionato a valle della traversa stessa e usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda non attive;
3. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2025. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi (che dovrà comunque essere debitamente motivata), sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
7. la Società LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
8. ad avvenuta ultimazione, la Società LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
9. durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica dello stesso;
10. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
11. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
12. la società LANIFICIO BOTTO GIUSEPPE & FIGLI SPA, prima dell'inizio dei lavori, dovrà attuare quanto previsto nella nota del 2 luglio 2025 dell'ufficio "Caccia e Pesca nelle acque interne" della Provincia di Biella allegata alla presente Determinazione;
13. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno

emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità di anni uno a decorrere dalla data del presente provvedimento; eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo Settore e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Geom. Renzo Belossi
Ing. France De Battistini
Dott. Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli